

Codice A1813A

D.D. 9 luglio 2018, n. 2039

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4046/1 per la ricostruzione del salto di fondo/soglia in massi cementati a difesa della tubazione dell'acquedotto in corrispondenza dell'esistente attraversamento in subalveo del rio delle Forche, o rio Roussa (iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche come rio della Balma). Richiedente: Comune di ROURE (TO).

In data 09/04/2018 con nota prot. n. 1045 (pervenuta in data 16/04/2018 prot. n. 17695/A1813A) il Comune di Roure (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la ricostruzione del salto di fondo/soglia a difesa della tubazione dell'acquedotto in corrispondenza dell'esistente attraversamento in subalveo del rio delle Forche, o rio Roussa (iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche come rio Balma).

L'attraversamento in argomento era già stato originariamente autorizzato dal Settore scrivente con autorizzazione idraulica n. 4046 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 649 in data 27/04/2006. Inoltre è stato oggetto di rilascio di concessione per occupazione di aree demaniali con Determinazione Dirigenziale n. 646 in data 13/03/2013.

Gli interventi previsti, a seguito dell'erosione del fondo alveo del corso d'acqua, sono principalmente i seguenti:

- realizzazione di un getto in calcestruzzo ad avvolgere la tubazione nel tratto di attraversamento in subalveo;
- realizzazione di un salto di fondo/soglia in massi cementati, a protezione della tubazione, delle dimensioni in pianta pari a circa 10,00 m x 3,00 m e di profondità pari a 1,50 m;
- realizzazione di un ulteriore salto di fondo/soglia in massi, a valle del precedente, delle dimensioni in pianta pari a circa 10,00 m x 3,00 m e di profondità pari a 2,00 m.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. For. Paolo Maria Terzolo; i suddetti elaborati sono costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla *relazione tecnica* e da n. 1 *elaborato grafico*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Roure, con Decreto del Sindaco n. 18 del 28/03/2018, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;

- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- vista l'autorizzazione idraulica n. 4046 rilasciata dal Settore scrivente con Determinazione Dirigenziale n. 649 in data 27/04/2006;
- vista la Determinazione Dirigenziale del Settore scrivente n. 646 in data 13/03/2013 relativa al rilascio della concessione per occupazione di aree demaniali;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Roure (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i piani di appoggio della struttura di fondazione dei salti di fondo/soglie in massi, previsti in progetto, dovranno essere posti ad una quota, in ogni caso, inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. i massi costituenti i salti di fondo/soglie dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare, volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,00 kN, per la parte cementata, e volume non inferiore a 0,60 m³ e peso superiore a 15,00 kN, per la parte non cementata; inoltre, in ogni caso, dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a

piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
9. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario istruttore
(Ing. Alberto Piazza)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)